



Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva a capitale decrescente a copertura del debito residuo del mutuo CheBanca e a premio unico anticipato, per non fumatori.

Il presente fascicolo contenente:

Nota Informativa • Condizioni di Assicurazione • Definizioni • Atto di Adesione deve essere consegnato all'Aderente Assicurato prima della sottoscrizione dell'Atto di Adesione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.





Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva a capitale decrescente a copertura del debito residuo a premio unico anticipato per non fumatori Polizza Collettiva 2.050.001 - Tariffa V5 DR J NF

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in quattro sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

C. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Genertellife S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Compagnia
- Attività principale: compagnia di assicurazione operante nel mercato delle coperture assicurative vita
- c) Rappresentante Legale: Dottor Davide Angelo Passero, Amministratore Delegato e Direttore Generale
- d) Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) Italia
- e) Recapito telefonico: 041 5939611 Sito Internet: www.genertellife-partners .it
 - E-mail: genertellife@genertellife-partners.it
- f) Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provv. ISVAP del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001) ed iscritta all'albo delle imprese di assicurazioni al numero 026
- g) Compagnia di revisione contabile PricewaterhouseCoopers S.p.A., Via Monte Rosa 91, 20149 Milano.

2. Conflitto di interessi

La Compagnia si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del Gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.







B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

3. Prestazioni assicurative

"Assicurazione Vita" non fumatori è riservata agli Aderenti-Assicurati non fumatori.

L'Aderente-Assicurato è non fumatore se non ha mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro), neanche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di sottoscrizione dell'Atto di Adesione, e l'eventuale sospensione del fumo non è avvenuta in seguito a consiglio medico a fronte di patologia preesistente.

"Assicurazione Vita" non fumatori prevede una Durata contrattuale minima di 10 anni e massima di 30 anni. La durata contrattuale consiste nell'intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della singola posizione individuale e quella di Scadenza del contratto scelta dall'Aderente-Assicurato e riportata nell'Atto di adesione.

Il contratto, a fronte del versamento di un premio unico, prevede una prestazione principale in caso di decesso dell'Aderente-Assicurato non fumatore nel corso della Durata contrattuale.

In base al presente contratto collettivo di assicurazione sulla vita, stipulato dal Contraente a favore dei propri clienti che hanno sottoscritto un mutuo con la Contraente stessa, nel caso si verifichi la morte di un Aderente-Assicurato durante il periodo in cui l'assicurazione è in vigore, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente contratto di assicurazione, un capitale assicurato inizialmente pari all'importo del mutuo erogato e successivamente pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento alla rata precedente il decesso stesso.

PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'Aderente-Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia prevede la corresponsione, ai Beneficiari designati, di un capitale assicurato come sopra definito.

L'assicurazione principale richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Aderente-Assicurato mediante visita medica, con costo a suo carico qualora il capitale assicurato sia superiore a 250.000,00 Euro o l'Aderente-Assicurato abbia un'età maggiore di 60 anni. Per importi assicurati fino a 250.000,00 Euro è sufficiente compilare il questionario sanitario. In questo caso la copertura assicurativa rimane sospesa per un periodo di sei mesi, denominato "periodo di carenza", che decorre dalla data di entrata in vigore dell'assicurazione.

Il "periodo di carenza" viene esteso a cinque anni dall'entrata in vigore qualora la morte sia dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia collegata. Maggiori dettagli sono riportati nell'Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Si richiama l'attenzione dell'Aderente-Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nell'Atto di adesione relative alla compilazione del questionario sanitario.

E di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall'Aderente-Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte della Compagnia che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari ad ottenere il pagamento del capitale assicurato.

Se l'Aderente-Assicurato, dichiaratosi non fumatore, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, lo stesso o CheBanca! sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata.







In particolare, al verificarsi del decesso dell'Aderente-Assicurato prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la stessa, valutato il maggior rischio, decida di recedere dal contratto (Articolo 12 delle Condizioni di Assicurazione) la prestazione è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio pattuito ed il Premio che sarebbe stato applicato qualora non fosse stato dichiarato lo stato di non fumatore dell'Assicurato (Art. 1893 c.c.).

4. Premio

L'entità del premio dipende dalla durata e dall'ammontare del mutuo erogato, dall'età dell'Aderente-Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle abitudini di vita.

Il premio deve essere versato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del mutuo; ai fini del pagamento del premio, l'Aderente-Assicurato nell'Atto di adesione autorizza CheBanca! S.p.A. affinché trattenga dall'importo del mutuo erogato l'importo complessivo del premio dovuto.


Si richiama l'attenzione dell'Aderente-Assicurato sulla possibilità, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, di richiedere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato ovvero la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore eventualmente di un nuovo Beneficiario designato. Si rinvia all'articolo 19 delle condizione di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI

ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO

Le tabelle di seguito riportate rappresentano alcune esemplificazioni degli importi di premio richiesti per la copertura assicurativa relativi alle combinazioni di età, durata e capitale assicurato. Importi di premio unico (in Euro) per ciascun Aderente-Assicurato

50.000	10	15	20	25
30	267,00	419,50	614,00	873,50
35	347,50	568,00	865,50	1.283,00
40	494,00	836,50	1.320,00	2.013,50
45	749,50	1.312,50	2.123,00	3.247,00
50	1.221,00	2.172,50	3.487,00	5.301,50
100.000	10	15	20	25
30	514,00	819,00	1.208,00	1.727,00
35	675,00	1.116,00	1.711,00	2.546,00
40	968,00	1.653,00	2.620,00	4.007,00
45	1.479,00	2.605,00	4.226,00	6.474,00
50	2.422,00	4.325,00	6.954,00	10.583,00
200.000	10	15	20	25
30	1.008,00	1.618,00	2.396,00	3.434,00
35	1.330,00	2.212,00	3.402,00	5.072,00
40	1.916,00	3.286,00	5.220,00	7.994,00
45	2.938,00	5.190,00	8.432,00	12.928,00
50	4.824.00	8.630.00	13.888.00	21.146,00





Gli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell'Aderente-Assicurato, che possono essere effettuate dalla Compagnia solo dopo che l'Aderente-Assicurato abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario presente nell'Atto di adesione (o, nei casi previsti, si sia sottoposto a visita medica).

Come previsto dall'articolo 67-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, al fine di consentire all'Adente-Assicurato di determinare l'importo di premio dovuto, nell'allegato A) al presente documento sono indicati i tassi di premio, individuati in considerazione dell'età dell'Aderente-Assicurato (calcolata alla data di stipula del mutuo arrotondando ai 6 mesi) e della durata del mutuo, che applicati al capitale del mutuo e sommati ad un importo fisso di 20€ determinano il premio dovuto.

Il premio dovuto è indicato nell'Atto di adesione.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE

5. Costi

Costi gravanti sul premio per ogni posizione individuale

Caricamenti	
Cifra fissa	20,00 euro
Costi percentuali	31%

I costi percentuali sono compresi nei tassi di premio indicati nell'allegato A).

Non sono presenti spese di emissione.

6. Regime fiscale

Detrazione fiscale dei premi

Il Premio versato, in base alla normativa attualmente in vigore, è detraibile ai fini IRPEF nella misura del 19% per un importo non superiore ad 1.291,14 Euro. Pertanto la detrazione massima fruibile è pari a 245,32 Euro.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme dovute dalla Compagnia in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni. Nel caso in cui Beneficiario delle prestazioni sia una persona giuridica, la prestazione erogata entra nella determinazione del reddito di impresa.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto collettivo si considera concluso e decorre dalla data in cui il Contraente sottoscrive il contratto di assicurazione rilasciato dalla Compagnia.

Per ciascuna posizione individuale, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di mutuo ed è subordinata:







- alle dichiarazioni rese dall'Aderente-Assicurando al momento dell'adesione;
- all'esito favorevole degli eventuali accertamenti sanitari previsti;
- al pagamento del premio di assicurazione.

8. Diritto di recesso

L'Aderente-Assicurato può recedere dagli impegni assunti entro i quattordici giorni successivi alla data di stipula del mutuo. Il recesso deve essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso CheBanca!; CheBanca! ne darà quindi comunicazione alla Compagnia. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa all'Aderente-Assicurato per il tramite di CheBanca! il premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso.

9. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la Liquidazione delle prestazioni

Per quanto concerne le modalità di inoltro delle richieste di liquidazione si veda quanto riportato all'Articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione.

I pagamenti, dovuti dalla Compagnia a qualsiasi titolo in esecuzione del contratto, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da allegare alla relativa richiesta.

Si precisa però che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Compagnia a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

11. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Compagnia a proporre quella da utilizzare.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia:

Genertel*life* S.p.A.
Ufficio reclami - Funzione quality
Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)
Fax 041 5939797
gestionereclami@genertellife.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.13.31, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.





13. Informativa in corso di Contratto

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente all'Aderente-Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa come ad esempio le modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

14. Comunicazioni del Contraente alla Società

Qualora l'Aderente/Assicurato abbia dichiarato in fase di compilazione dell'Atto di Adesione la propria professione, si informa che ai sensi dell'art. 1926 del codice civile eventuali cambiamenti di professione devono essere comunicati alla Società affinché questa, entro quindici giorni, possa dichiarare al Contraente se intende:

- a) far cessare gli effetti della copertura;
- b) ridurre il capitale assicurato;
- c) maggiorare il premio dovuto.

Se la Società comunica l'intenzione di voler ridurre il capitale o aumentare il premio il Contraente ha a sua volta quindici giorni di tempo per dichiarare se accetta o meno la modifica. In caso di mancata accettazione la copertura cessa automaticamente, salvo il diritto della Società a trattenere la quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale la copertura ha avuto effetto. La mancata pronuncia del Contraente nei termini sopraindicati equivale all'accettazione della modifica comunicata dalla Società.

Si informa che, ai sensi dell'art. 8, 2° comma, del Regolamento Isvap n. 34, prima che l'Aderente –Assicurato sia vincolato dal contratto di assicurazione a distanza, lo stesso Aderente-Assicurato potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente e le comunicazioni previste durante la vigenza del contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole, richiedere di ricevere, in qualunque momento e senza oneri, la documentazione sopra indicata su supporto cartaceo nonché modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata.

La Compagnia richiederà all'Aderente-Assicurato la sottoscrizione e la ritrasmissione del Certificato di Adesione inviato dalla Compagnia stessa e l'Aderente-Assicurato, per la sottoscrizione e la restituzione dello stesso, potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole.


La Compagnia è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I rappresentanti legali

Dott. Raffaele Agrusti

Dott. Davide Angelo Passero







Allegato A

		30 0.01313 0.013183 0.01402 0.01453 0.01457 0.01457 0.01467 0.01467 0.02255 0.02255 0.02255 0.02255 0.02255 0.02255 0.023854 0.02310 0.03310 0
		29 0.01255 0.01255 0.01335 0.01493 0.01493 0.01463 0.01738 0.01738 0.01967 0.02245 0.02245 0.03150 0.0346 0
		28 0.01199 0.01359 0.01412 0.01475 0.01633 0.01633 0.01648 0.01648 0.02276 0.02276 0.02331 0.04612 0.06570 0.06570 0.06570 0.06670 0.0670 0.0700 0.
		27, 1146 0,01145 0,011246 0,011246 0,011396 0,011396 0,011392 0,011392 0,011453 0,011453 0,02240 0,022
		26 0.01151 0.01183 0.01783 0.01783 0.01784 0.01773 0.01773 0.01834 0.01834 0.01834 0.01834 0.01837 0.02270 0.02270 0.02385 0.02385 0.02385 0.03387 0.03885 0.03885 0.03887 0.038887 0.03887 0.0387 0.0
		25 0.0105 0.01123 0.01123 0.01124 0.01126 0.01126 0.01128 0.01129
		24 0.0096 0.01020 0.01129 0.01129 0.01217 0.01217 0.01217 0.01217 0.01334 0.01768
		23 0.00999 0.00991 0.01017 0.01017 0.010184 0.01184 0.01184 0.01184 0.01184 0.01184 0.01184 0.01184 0.01184 0.01181 0.0181 0.01181 0.01181 0.01181 0.01181 0.01181 0.01181 0.01181 0.01181 0.01181 0.01181 0.01181 0.01181 0.01181 0.01181
		22 0.0094 0.00924 0.00928 0.01007 0.01007 0.01120 0.01120 0.01120 0.01120 0.01120 0.01120 0.01120 0.01120 0.01136 0.01137 0.01137 0.01137 0.01137 0.01137 0.01138
		21 00080 000877 001049 001149 001128 001208 001208 001372 001372 001372 001372 001372 001373 001
	Durata del mutuo	2008 00834 6 00855 6 00856 6 00856 6 00857 6 00982 6 00982 6 00982 6 00982 6 001126 6 01126 6 01126 6 01126 6 01126 6 01126 6 01126 6 01126 6 0126 6 0126 6 0126 6 0126 7 0126 7 0126 7 0126 7 0126 8 0126 8
	Durata	19 00791 00801 00801 00881 00882 00882 00882 00882 00882 00988 009988 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00998 009988 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00998 009988 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00998 009988 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00998 009988 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00998 009988 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00998 009988 00998 00998 00998 00998 009988 009988 009988 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00998 00
		18 0.00738 0.00778 0.00778 0.00778 0.00888 0.00888 0.00888 0.00988 0.00988 0.00988 0.00988 0.00988 0.00988 0.00988 0.00988 0.00988 0.00988 0.00178 0.00178 0.00188 0.00178 0.00188 0.0
		17 0.00073 0.00721 0.00721 0.00721 0.00722 0.00742 0.00775 0.00776 0.00897 0.00897 0.00897 0.00897 0.00897 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0
vuto		16 0.00657 0.00677 0.00687 0.00687 0.00687 0.00687 0.00724 0.00724 0.00724 0.00724 0.00724 0.00724 0.00724 0.00724 0.00724 0.00724 0.00724 0.00724 0.00724 0.00724 0.00724 0.00724 0.00724 0.00724 0.00724 0.00726 0.00726 0.00726 0.00726 0.00726 0.00727 0.0
premio dovuto		15 0.00621 0.00621 0.00623 0.006649 0.006673 0.006673 0.007733 0.007733 0.007733 0.007733 0.007733 0.007733 0.007733 0.007733 0.007733 0.007733 0.007733 0.007733 0.007733 0.007733 0.007734 0.007744 0.007734 0.007744 0.007744 0.007744 0.007744 0.007744 0.007744 0.007744 0.007744 0.007744 0.007744 0.007744 0.0
nazione de		147 0,00577 0,000577 0,000577 0,000504 0,000504 0,000504 0,000505
la determi		138 0.000534 0.000554 0.000556 0.000556 0.000557 0.000558 0.000576 0.000578
apitale per		12 0.00548 0.00551 0.00551 0.00557 0.00557 0.00557 0.00557 0.00558 0.00568 0.00568 0.00568 0.00568 0.00568 0.00568 0.00568 0.00568 0.00568 0.00568 0.00568 0.00568 0.0057 0.00568 0.00568 0.00689
1 euro di c		111 10.00459 0.00473 0.00473 0.00473 0.00473 0.00482 0.00685 0.00885 0.00886 0.00886 0.008873 0.00873
Tabella del tassi di premio per 1 euro di capitale per la determinazione del		Assicurator 10 11 12 13 14 Assicurator 10 11 12 13 14 18 0.00420 0.00489 0.00489 0.00489 0.00489 0.00567 0.00567 20 0.00420 0.00489 0.00589 0.00567 0.00567 0.00567 21 0.00433 0.00471 0.00567 0.00569 0.00667 0.00669 22 0.00443 0.00471 0.00567 0.00669 0.00669 0.00669 23 0.00443 0.00471 0.00650 0.00669 0
ei tassi di _l		**************************************
Tabella dei		Assicurato * Assicurato * 18 19 19 20 21 22 22 22 23 24 24 25 26 27 28 39 39 39 39 37 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40



Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva a capitale decrescente a copertura del debito residuo a premio unico anticipato per non fumatori Polizza Collettiva 2.050.001 - Tariffa V5 DR J NF

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Premessa

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni;
- da quanto indicato nel Certificato di Adesione e nelle eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia;

Le parole scritte in Grassetto hanno il significato indicato a pagina 18 "Definizioni".

INDICE			
Cosa è assicurato e per quali eventi	9		
Cosa non è assicurato	10		
Quale sarà il rimborso in caso di Sinistro	11		
Cosa fare in caso di Sinistro	12		
Condizioni Generali	13		
Definizioni	18		

COSA E' ASSICURATO E PER QUALI EVENTI

Art. 1 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali, salvo le esclusioni di cui al successivo art. 4 e la **Carenza** di cui al successivo art. 6.

Art. 2 - Persone assicurabili

È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti:

a) sia di età compresa fra i 18 anni compiuti ed i 70 anni alla data di stipula del Mutuo purché l'età a







Scadenza del Mutuo non superi 80 anni;

b) abbia stipulato un Mutuo con CheBanca! di durata originaria non superiore ai 30 anni.

Sono comunque escluse dalla presente Polizza collettiva le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti.

Art. 3 - Definizione di Assicurato non fumatore

Ai fini della presente copertura, l'Aderente-Assicurato è non fumatore se:

- non ha mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro), neanche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di sottoscrizione della proposta di assicurazione, e
- l'eventuale sospensione del fumo non è avvenuta in seguito a consiglio medico a fronte di patologia preesistente.

Se l'Aderente-Assicurato, dichiaratosi non fumatore, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, lo stesso o CheBanca! sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata.

In caso di sinistro la Compagnia verifica l'effettivo persistere nello stato di non fumatore dell'**Aderente-Assicurato**, che deve preventivamente consentire alla Compagnia tutte le indagini che essa ritenga necessarie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Al verificarsi del decesso dell'**Aderente-Assicurato** prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la stessa, valutato il maggior rischio, decida di recedere dal contratto (Articolo 12 delle Condizioni di Assicurazione) la prestazione è ridotta in proporzione della differenza tra il **Premio** pattuito ed il **Premio** che sarebbe stato applicato qualora non fosse stato dichiarato lo stato di non fumatore dell'Assicurato (Art. 1893 c.c.).

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 4 - Esclusioni

È esclusa dall'assicurazione la morte causata da:

- a) attività dolosa dell'Aderente-Assicurato o del Beneficiario;
- b) partecipazione dell'Aderente-Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'Aderente-Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Aderente-Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Aderente-Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'Aderente-Assicurato in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'**Aderente-Assicurato** non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; uso e guida di mezzi subacquei;
- f) incidente di volo, se l'**Aderente-Assicurato** viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l'**Aderente-Assicurato** viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione della copertura;
- h) infortuni e/o malattie dovuti/correlati a stato di ubriachezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.







Inoltre, nel caso in cui il capitale assicurato risulti non inferiore a 1.000.000,00 Euro, è prevista anche la sequente esclusione:

i) incidente di volo, salvo se trattasi di volo operato da Compagnia aerea di linea regolare e/o di un volo aereo speciale (c.d. charter), noleggiato da una Compagnia aerea di linea e/o non di linea. È espressamente

escluso il decesso causato da incidente di volo su aerotaxi, elicottero ed ogni altra tipologia di trasporto di persone a domanda sia a titolo oneroso che gratuito, a meno che ciò non sia stato accordato da speciale Appendice.

In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Compagnia paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

Salvo deroghe espressamente accordate da speciale Appendice alla Polizza, è inoltre esclusa dall'assicurazione la morte causata da:

- j) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- k) pratica di attività sportive professionistiche;
- I) pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- m) pratica delle sequenti attività sportive a qualsiasi livello: immersioni subacquee non in apnea; scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia; torrentismo; vela transoceanica;
- n) attività professionale pericolosa che comporti: contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche; lavori su impalcature o ponti; lavori nel sottosuolo o in mare aperto; l'appartenenza non con mansioni d'ufficio a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile; aviazione; attività subacquea in genere; quardia giurata.

Al fine di eliminare le esclusioni di cui ai punti j), k), l), m), n) ed estendere la copertura assicurativa anche per attività sportive e/o professionali non previste, su richiesta dell'Aderente-Assicurato, la Compagnia si riserva la valutazione di un eventuale sovrappremio.

In ogni caso le esclusioni di cui ai punti j), k), l), m), n) decadono automaticamente senza emissione di speciale Appendice, qualora l'Aderente-Assicurato compili il questionario previsto obbligatoriamente nel caso di capitale assicurato superiore a 250.000.00 Euro.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Qualora in fase di assunzione l'Aderente-Assicurato dichiari la sua professione, in caso di cambiamento di professione l'Aderente-Assicurato dovrà darne immediata comunicazione scritta, pena la possibile perdita di ogni diritto derivante dalla copertura assicurativa. Risulta infatti che, se la nuova professione comporta un aggravamento del rischio, la Compagnia può annullare la copertura o condizionare la sua continuazione al pagamento di un sovrappremio.

QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 6 - Carenze

La copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l'Aderente-Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla **Compagnia**, accettandone modalità ed oneri.

Qualora l'Aderente-Assicurato, previo assenso della Compagnia, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, viene applicato un periodo di Carenza di sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione durante il quale la Compagnia si impegna a corrispondere il capitale assicurato solo nel caso in cui il decesso avvenga







per conseguenza diretta:

- di infortunio, esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un
 evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente
 constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte (salvo quanto precedentemente
 disposto);
- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza:
 tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale,
 polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B,
 leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi,
 botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica
 generalizzata, encefalite post vaccinica e shock anafilattico (malattia non infettiva).

Il suddetto periodo di **Carenza** viene esteso a cinque anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione qualora il decesso sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

Nel caso in cui l'**Aderente-Assicurato** si sia sottoposto a visita medica ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, detto periodo di **Carenza** viene esteso a sette anni.

Art. 7 - Prestazioni assicurate

In caso di morte dell'**Aderente-Assicurato**, durante il periodo in cui l'assicurazione è in vigore, la presente copertura assicurativa sulla vita prevede la corresponsione ai beneficiari designati di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento alla rata precedente il decesso stesso. Non sono coperte eventuali rate scadute e non pagate nè gli interessi fino alla data di rimborso del **Sinistro** da parte della **Compagnia**.

La prestazione assicurata è quindi variabile nel tempo, corrisponde inizialmente all'importo erogato del **Mutuo** e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al **Capitale residuo** del **Mutuo** stesso.

Trascorsa la **Scadenza** prestabilita il contratto si estingue ed il **Premio** pagato resta acquisito dalla **Compagnia**.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 8 - Pagamenti della Compagnia in caso di decesso dell'Aderente-Assicurato

In caso di decesso dell'**Aderente-Assicurato** gli aventi causa devono farne denuncia per iscritto alla **Compagnia** o tramite CheBanca! nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del **Sinistro** stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a:

Genertellife S.p.A.

Ufficio Liquidazione Sinistri

Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)

Alla denuncia di Sinistro devono essere allegati, in originale o in copia conforme all'originale:

- il certificato di morte rilasciato dall'ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- le coordinate bancarie complete dei Beneficiari aventi diritto;
- copia del Certificato di Adesione:
- indicazione della causa del decesso dell'Aderente-Assicurato, allegando:





- in caso di decesso per cause naturali, "relazione del medico" redatta, su apposito modello predisposto dalla **Compagnia**, dal medico curante dell'**Aderente-Assicurato**, nella forma più dettagliata ed esauriente possibile, a spese degli interessati;
- <u>in caso di decesso per evento accidentale, copia del verbale dell'Autorità che ha effettuato la perizia dell'eventuale incidente.</u>

CheBanca! provvederà a certificare alla Compagnia il Capitale residuo del Mutuo alla data del decesso.

Per casi particolari la **Compagnia** può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

NOTA BENE

- a) La presenza di uno o più Beneficiari minorenni o incapaci, implica per l'**Aderente-Assicurato** l'obbligo di fornire alla **Compagnia** la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza.
- b) Gli aventi diritto (Beneficiari o vincolatari) dovranno sottoscrivere ed inviare alla **Compagnia** l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)".
- La **Compagnia** esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti a favore degli aventi diritto gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.
- c) È a carico di chi domanda la Prestazione Assicurata provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini della **Polizza collettiva**.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 9 - Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di **Scadenza** della singola posizione individuale scelta dall'**Aderente-Assicurato** e riportata nel Certificato di Adesione e può essere fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 30 anni.

Le singole coperture assicurative rimangono in vigore fino alla data di **Scadenza** delle stesse indicata nel Certificato di Adesione anche se fossero venuti meno gli accordi commerciali tra le parti.

Art. 10 - Versamento del Premio

L'entità del **Premio** dipende dalla durata e dall'ammontare del **Mutuo** erogato, dall'età dell'**Aderente-Assicurato**, nonché dal suo stato di salute e dalle abitudini di vita e deve essere versato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del **Mutuo**.

L'importo del **Premio** unico è indicato nell'**Atto di adesione** e nelle eventuali appendici sottoscritte dall'**Aderente-Assicurato** e deve essere versato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del **Mutuo.**

Ai fini del pagamento del **Premio**, l'**Aderente-Assicurato** nell'atto di adesione autorizza CheBanca! S.p.A. affinché trattenga dall'importo del **Mutuo** erogato l'importo complessivo del **Premio** dovuto.





La Compagnia conferisce a CheBanca!, distributrice del prodotto, mandato all'incasso del premio.

In conseguenza del suddetto mandato, il pagamento del **Premio** si considera come effettuato direttamente a favore della **Compagnia**.

Il Certificato di Adesione costituisce quietanza di pagamento.

Art. 11 - Mutui cointestati

In presenza di contratti di **Mutuo** cointestati, su richiesta dei mutuatari possono essere eventualmente assicurati fino a due contestatari.

In questo caso, per ciascun **Aderente-Assicurato** il **Premio** e la prestazione assicurata vengono calcolati sull'intero importo erogato del **Mutuo**.

Art. 12 - Dichiarazioni dell'Aderente-Assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della **Compagnia**, le dichiarazioni dell'**Aderente- Assicurato** devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e/o di reticenze relative a circostanze per le quali la **Compagnia** non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la **Compagnia** stessa:

- a) quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di contestare la validità della copertura entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di rifiutare, in caso di morte dell'Aderente-Assicurato e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
- b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di recedere dalla copertura entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di ridurre, in caso di morte dell'**Aderente-Assicurato** e in ogni tempo, le prestazioni assicurate in relazione al maggior rischio accertato.

L'inesatta indicazione dell'età dell'**Aderente-Assicurato** comporta in ogni caso la rettifica dei premi e delle prestazioni assicurate.

Qualora sopravvenga un'evoluzione dello stato di salute dell'**Aderente-Assicurato** prima della decorrenza della garanzia che modifica le dichiarazioni riportate sul questionario sanitario o la documentazione presentata per la sottoscrizione della polizza, l'**Aderente-Assicurato** è tenuto ad informare la **Compagnia** pena la nullità della copertura. In questo caso la **Compagnia** si riserva il diritto di richiedere nuovi accertamenti sanitari e di rivedere le condizioni di accettazione o di rifiutare il rischio.

Art. 13 - Beneficiari

L'**Aderente-Assicurato** designa i Beneficiari delle prestazioni assicurate in caso di decesso, e può in qualsiasi momento revocare, integrare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata integrata o modificata dopo che l'**Aderente-Assicurato** ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla **Compagnia**, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio.







La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche, integrazioni o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla **Compagnia** o fatte per testamento.

Art. 14 - Decorrenza, entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto collettivo si considera concluso e decorre dalla data in cui il Contraente sottoscrive il contratto di assicurazione rilasciato dalla Compagnia.

Per ciascuna posizione individuale, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di mutuo ed è subordinata:

- alle dichiarazioni rese dall'Aderente-Assicurando al momento dell'adesione;
- all'esito favorevole degli eventuali accertamenti sanitari previsti;
- al pagamento del premio di assicurazione.

Art. 15 - Diritto di recesso

L'Aderente-Assicurato può recedere dagli impegni assunti entro i quattordici giorni successivi alla data di stipula del mutuo. Il recesso deve essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso CheBanca!; CheBanca! ne darà quindi comunicazione alla Compagnia. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa all'Aderente-Assicurato per il tramite di CheBanca! il premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso.

Art. 16 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo:


Genertellife S.p.A. Ufficio reclami - Funzione quality Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) Fax 041 5939797 gestionereclami@genertellife.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.13.31, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art. 17 - Informazioni

L'Aderente-Assicurato o gli aventi causa possono richiedere informazioni inerenti le Condizioni Contrattuali e le modalità di denuncia di Sinistro telefonando al Numero Verde 800 018011 (il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15).





Art. 18 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte di CheBanca! o dell'**Aderente-Assicurato** dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni da parte della **Compagnia** all'**Aderente-Assicurato** verranno effettuate all'ultimo indirizzo conosciuto.

Prima di essere vincolato dal contratto di assicurazione a distanza, l'Aderente-Assicurato potrà scegliere di:

- 1. ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (ad esempio: il fascicolo informativo, il Certificato di Adesione, etc.) e le comunicazioni previste durante la vigenza del contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
- 2. richiedere di ricevere, in qualunque momento e senza oneri, la documentazione sopra indicata su supporto cartaceo:
- 3. modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata.

La Compagnia richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione da parte dell'Aderente-Assicurato dell'atto di adesione inviatogli. L'Aderente-Assicurato, per la sottoscrizione e la restituzione dello stesso, potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Art. 19 - Estinzione totale/parziale o trasferimento del Mutuo

Nel caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del **Mutuo**, CheBanca! propone al mutuatario le seguenti opzioni:

a) la risoluzione del presente contratto di assicurazione accessorio al principale contratto di **Mutuo**. In tale ipotesi la **Compagnia**, attraverso CheBanca!, restituisce la parte di **Premio** pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Essa è calcolata a partire dal **Premio** pagato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura secondo la seguente formula:

$$RT_t = P \cdot \frac{t}{n*360}$$

RT_t = rimborso totale della quota del premio unico pagato e non goduto relativa al periodo di tempo che intercorre tra l'epoca t ed il termine del piano di estinzione del finanziamento;

P = importo del premio unico pagato;

n = durata del piano espressa in anni;

t = tempo che intercorre tra la data di rimborso e la scadenza del contratto assicurativo espresso in giorni.

La Compagnia attraverso CheBanca!, fornisce al mutuatario il conteggio dell'importo rimborsato.

 b) In alternativa a quanto previsto al precedente punto, la Compagnia, su richiesta del mutuatario effettuata per il tramite CheBanca!, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. La prestazione assicurata rimane commisurata all'originario piano di ammortamento del Mutuo. Il mutuatario indica eventualmente il nuovo Beneficiario. In tale ipotesi non è previsto alcun rimborso di Premio.

La richiesta di estinzione o di continuazione della copertura assicurativa deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso CheBanca! che ne darà quindi comunicazione







alla Compagnia.

Nel caso di estinzione anticipata parziale, la copertura assicurativa offerta dal presente contratto di assicurazione accessorio al principale contratto di **Mutuo** continua, modificando la prestazione assicurata che corrisponde al debito residuo ricalcolato in funzione dell'importo rimborsato. La Compagnia, attraverso CheBanca!, restituisce la parte di **Premio** pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Essa è calcolata a partire dal **Premio** pagato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura e dell'importo rimborsato secondo la sequente formula:

$$RPT_{t} = P \cdot \frac{t}{n*360} \cdot \frac{RIMB_{t}}{DR_{t}}$$

RPT_t = rimborso parziale della quota del premio unico pagato e non goduto relativa al periodo di tempo che intercorre tra l'epoca t ed il termine del piano di estinzione del finanziamento;

P = importo del premio unico pagato;

n = durata del piano espressa in anni;

t = tempo che intercorre tra la data di rimborso e la scadenza del contratto assicurativo espresso in giorni;

RIMB_t = importo versato per l'estinzione parziale;

DR_t = debito residuo prima dell'estinzione parziale.

La Compagnia, attraverso CheBanca!, fornisce al mutuatario il conteggio dell'importo rimborsato.

Art. 20 - Aspetti civilistici e fiscalità dei premi e delle prestazioni

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c., il **Beneficiario** acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'**Aderente-Assicurato** non rientrano nell'asse ereditario.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c., le somme dovute dall'**Aderente-Assicurato** in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né seguestrabili.

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico dell'Aderente-Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Detrazione fiscale dei premi

Il premio versato, in base alla normativa attualmente in vigore, è detraibile ai fini IRPEF nella misura del 19% per un importo non superiore a 1.291,14 Euro. Pertanto la detrazione massima fruibile è pari a 245,32 Euro.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita per il caso di morte, in base alla legislazione in vigore alla redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, **sono esenti da qualsiasi imposta**.

Art. 21 - Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana.

Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la **Compagnia** a proporre quella da utilizzare.







Art. 22 - Legge applicabile al contratto e rinvio alle norme di legge

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Art. 23 - Foro competente

Per le controversie, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del **Contraente**, o dell'**Aderente- Assicurato** o del **Beneficiario** o dei loro aventi diritto.

DEFINIZIONI

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la **Compagnia** ed il **Contraente** oppure dovuti per Legge.

Aderente-Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Atto di adesione

Documento sottoscritto dall'**Aderente-Assicurato** mediante il quale lo stesso aderisce all'Assicurazione.

Banca erogatrice

Istituto di Credito che eroga il Mutuo a favore dell'Aderente-Assicurato, e cioè CheBanca!.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata nell'**Atto di adesione** dall'**Aderente-Assicurato** che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Capitale in caso di decesso

Importo liquidato dalla **Compagnia** in caso di decesso dell'**Aderente-Assicurato** nel corso della **Durata contrattuale** agli aventi diritto.

Capitale residuo

Il debito residuo a carico dell'**Aderente-Assicurato** relativamente al **Mutuo**, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la **Compagnia** non corrisponde la prestazione assicurata.

Compagnia

Compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche **Compagnia** o Impresa di Assicurazione, con la quale CheBanca! stipula il contratto di assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.







Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione con la **Compagnia** per conto degli Assicurati e cioè CheBanca! con sede legale in Via Aldo Manuzio, 7 - 20124 Milano, capitale sociale € 210.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10359360152, iscritta in data 5 Ottobre 2007 al numero D000203096 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi

Data di decorrenza della copertura

Data di entrata in vigore della singola copertura.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale la copertura è in vigore.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Liquidazione

Pagamento agli aventi diritto (Beneficiari) della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Mutuo

Il contratto stipulato tra CheBanca! e l'**Aderente-Assicurato** avente per oggetto la concessione all'**Aderente-Assicurato** di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'**ISVAP** che la **Compagnia** deve consegnare a CheBanca! e all'**Aderente-Assicurato** prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla **Compagnia**, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della contratto.

Polizza collettiva

Il documento che prova l'Assicurazione stipulata da CheBanca! nell'interesse dell'Aderente-Assicurato.

Premio

Importo che CheBanca! versa alla **Compagnia** quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto in nome e per conto dell'**Aderente-Assicurato**.

Recesso

Diritto dell'Aderente-Assicurato di recedere dalla copertura entro 14 giorni dalla data di stipula del mutuo.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti della copertura.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto (decesso dell'**Aderente-Assicurato**) e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Supporto durevole

qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano esser agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

UFFICIO REGISTRO BOLLO DI





Tecnica di comunicazione a distanza

le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

Documento aggiornato a giugno 2010





Sesso:

Prov.:

COPIA PER GENERTELLIFE

Atto di adesione n.:

Nome:

Tel.:

Nato/a a:

Indirizzo:

Comune:

ATTO DI ADESIONE ASSICURAZIONE VITA

COPERTURA TEMPORANEA CASO MORTE GENERTELLIFE ABBINATA AL MUTUO CHEBANCA! (polizza collettiva n.2.050.001 - V5DR J NF)

DATI DELL'ADERENTE/ASSICURATO

Prov.:

E-mail:

Cognome:

il:

CF:

n.:

CAP:

Abbinato al mutuo n.:

PRESTAZIONE, PREMIO E DURATA				
PRESTAZIONE ASSICURATA	SOMMA ASSICURATA INIZIALE	DURATA DELLA COPERTURA		
Capitale in caso di morte	Euro	(in anni)		
Limite rimborso: il rimborso massi	imo è pari al debito residuo del mutuo			
PREMIO UNICO ANTICIPATO trattenuto dall'importo erogato				
Il premio è fiscalmente detraibile ne imposte sul premio	ella misura massima del 19% (con il li	mite di 1.291 €), non sono previste		
ESTREMI DEL DOCUMEN	ITO E DATI INTEGRATIVI DELL'A	ADERENTE /ASSICURATO		
Tipo di documento: (inserire Carta	d'Identità/Patente auto)			
Tipo di documento: (inserire Carta d'Identità/Patente auto)				
Documento N.:	Data rilascio: Loc	calità rilascio:		
Sottogruppo attività Tab.	1 Gruppo attività	Tab. 2		
· ·				
	BENEFICIARI CASO MORTE			
(Inserire: Gli eredi legittimi dell'Assicurato/Altri)				
Indicare di seguito i dati anagrafici dei beneficiari prescelti:				
Nome:	Cognome:	Data di nascita:		
		21/26		







COPERTURE ASSICURATIVE ABBINATE AI MUTUI

Preso atto che:

- A) CHEBANCA! ha stipulato con GENERTELLIFE per conto dei propri Clienti che sottoscrivono un Mutuo, la polizza collettiva di Assicurazione Vita n° 2.050.001, concernente una copertura assicurativa caso morte a copertura del debito residuo relativo al finanziamento sottoscritto;
- B) le coperture assicurative comportano una prestazione iniziale pari all'intero importo del mutuo erogato all'Assicurato e successivamente pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento alla rata precedente l'eventuale decesso;
- C) le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo ed hanno una durata coincidente con la durata del mutuo stesso con il massimo comunque di 30 anni;
- D) il pagamento ai beneficiari della prestazione assicurata in base al contratto collettivo avrà piena efficacia liberatoria a favore di GENERTEL*LIFE* in relazione agli obblighi assunti da quest'ultima con il presente contratto collettivo;

dichiaro:

di aderire in qualità di Assicurato al suddetto contratto collettivo;

autorizzo:

CHEBANCA! a versare a GENERTEL*LIFE* il premio unico previsto per la copertura in caso di morte, nella misura sotto indicata e a trattenere tale premio dal finanziamento del mutuo.

Importo del premio unico €	_
L'importo del suddetto premio è da ritenersi valido fino al	
Si precisa che l'importo del premio sarà quello sopra indic dichiarazione dell'aderente/assicurato risulti nei parametri stan- contrario la Compagnia si riserva di confermare l'importo di p ovvero di integrarlo attraverso una appendice all'atto di adesione	dard (stato di salute, valori somatici). In caso premio attraverso ulteriori accertamenti medici
Luogo e data	Firma Aderente/Assicurato







DICHIARAZIONE DELL'ADERENTE/ASSICURATO

Nella compilazione del questionario si deve tener presente che le dichiarazioni non veritiere, inesatte e/o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Si rammenta inoltre che l'Assicurato può comunque chiedere di essere sottoposto a visita medica, con oneri a suo carico, per certificare il Suo effettivo stato di salute.

1. Dichiaro di non aver mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro), neanche sporadicamente, nel corso dei

	ventiquattro mesi precedenti la del fumo non è avvenuta in segu				•	ıe
2.	I miei valori somatici sono altezz	a cm	e peso kg			
3.	Dichiaro di non soffrire attualmen invalidità da cui non sia guarito d		fferto in passato	, di qualche malat	tia fisica o psichica SI N	
4.	Dichiaro che la mia pressione ar sono mai stati prescritti farmaci p		e nella norma (inferiore a 140/90 ı	mmHg) e che non r SI N	
5.	Dichiaro che il mio peso non ha	subito variazioni per _l	più di 10 kg neg	li ultimi 2 anni.	SI N	0
6.	Dichiaro di non soffrire e di nor transitorio, ictus, infarto mioc insufficienza renale, insufficienza	cardico, epatite, cir	rosi epatica,	<u> </u>		à
7.	Dichiaro di non essermi sottopos indagini) che abbiano rilevato condizioni patologiche a rapida e semplici) non sono considerate s	situazioni di anorma e completa risoluzion	alità. Le conseç ne e non recidiv	guenze di condizi	oni fisiologiche o	d or
8.	Dichiaro di non fare uso abituale abituale si intende l'assunzion continuativa. Non è necessario antistaminici per allergie semplico non aver mai fatto abuso in pass	ie di farmaci per u indicare l'utilizzo di si, anticoncezionali, pi	na determinata tranquillanti (s	a patologia, anche olo se utilizzati pe	e se in forma no er favorire il sonno	or o) d
	Si ritiene che una persona faccia abus un'unità di alcol rispettivamente le segu- vino birra a gradazione normale superalcolico				unità. Corrispondono a	30
9.	Nome e cognome del medico cu Indirizzo del medico curante:	rante:				
SC	onfermo di aver verificato l'esatte ono sufficienti per procedere alla v nni e per capitali non superiori a 2	/alutazione del rischio				
Lι	uogo e data		Firma	Aderente/Assicura	ato	
_					23/26	`







Luogo e data




DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Agli effetti della validità della adesione al suddetto contratto collettivo, dichiaro espressamente:

- di dare il consenso alla conclusione del contratto ai fini dell'art. 1919 del Codice Civile:
- di aver letto, di approvare e di accettare le Condizioni di Assicurazione, facenti parte del Fascicolo Informativo Assicurazione Vita, consegnatemi unitamente al presente Atto di Adesione;
- di essere consapevole che le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento della sottoscrizione dell'Atto di Adesione e la stipula del Mutuo intervengano nuovi fattori inerenti il mio stato di salute, dovrò darne sollecita comunicazione a GENERTELLIFE prima della stipula, per il tramite di CHEBANCA!, al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste;
- di prosciogliere dal segreto tutti i medici alle cui prestazioni sia ricorso o dovessi ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente questionario, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, gli Enti e Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che mi riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Compagnia credesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciarle ogni relativa informazione, certificazione e documentazione. Acconsento inoltre che la Compagnia fornisca informazioni sul mio conto ad altri Enti ai fini assicurativi o riassicurativi.
- di aver preso atto che la decorrenza delle coperture assicurative è subordinata e contestuale alla stipula del

Mutuo presso Chebanca:	
 dichiaro di aver scelto per l'invio de contrattuale e delle comunicazioni previone 	a parte della Compagnia della documentazione precontrattuale, viste dalla normativa vigente
□ il supporto	cartaceo □ altro supporto durevole
supporto cartaceo della documentazi dalla normativa vigente e di modificare • dichiaro che, contattato telefonicamer fornite tutte le informazioni previste da marzo 2010 (codice identificativo dell	diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su ione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni previste la tecnica di comunicazione a distanza scelta; nte dall'addetto di call center, previo mio consenso, mi sono state ill'articolo 12, 1° comma, lett. b), del Regolamento Isvap n. 34 del 19 'addetto, descrizione delle principali caratteristiche del contratto, zione, eventuale esistenza del diritto di recesso e di altre imposte).
Luogo e data	Firma dell'Aderente/Assicurato
•	ia del Fascicolo Informativo (contenente anche le Condizioni di o previsto dal Regolamento Isvap n. 5/2006.
Luogo e data	Firma dell'Aderente/Assicurato
• •	nente letto l'Art. 9 - 11 delle Condizioni di Assicurazione riguardanti are riferimento alla pratica di sport e a professioni ed i periodi di

Firma dell'Aderente/Assicurato





INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS 196/2003

1 - Finalità del Trattamento

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la Società, con il presente atto di adesione, intende acquisire dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari(1), che La riguardano, al fine di fornire i servizi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. I dati, forniti da Lei o da altri soggetti(2), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i seguenti servizi:

- predisposizione e stipulazione del contratto di assicurazione;
- gestione dello stesso (raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, gestione e controllo interno, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali e attività statistiche).

Inoltre - con il Suo consenso - la Società intende trattare i Suoi dati per finalità di promozione commerciale e di analisi del mercato volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i propri nuovi servizi e quelli di altre Società del Gruppo Generali.

2 - Modalità del Trattamento

I Suoi dati sono trattati solo con le modalità e procedure effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici – necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero (quali ad esempio agenti, subagenti, produttori di agenzia, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, riassicuratori, legali, periti, strutture sanitarie, Società del gruppo, Società di servizi). Per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa che agiscono come Responsabili del nostro trattamento o distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate. I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate(3).

3 - Diffusione dei Dati

I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

4 - Rifiuto Conferimento Dati

Senza i Suoi dati alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (ad esempio la disciplina contro il riciclaggio) non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

5 - Diritti dell'Interessato

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo(4).

6 - Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il **Servizio Privacy** (Servizio Privacy - Genertel*life* S.p.A. - Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto TV, tel. 041.5939704 fax 041.5939795).

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta a detto Servizio. Il sito www.genertel life.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

- (1) L'art.4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario; banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (3) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali, società del Gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Banca d'Italia-UIF, Ministero delle Attività Produttive, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

 (4) Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003.









CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Consenso per finalità contrattuali

Presa visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, <u>Acconsento</u> al trattamento dei miei dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari, effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell'informativa e al trattamento da parte di questi ultimi per la predisposizione, gestione del contratto assicurativo e per le comunicazioni/informazioni ad esso connesse, anche mediante l'utilizzo di fax, posta elettronica, sms e mms.

Nome e Cognome (Ader./Assicurato)	Firma
Consenso per finalità commerciali	
	cconsento al trattamento dei miei dati comuni effettuato dalla Società, alla loro
	a e al trattamento da parte di questi ultimi per rilevazioni sulla qualità dei servizi azione e promozione commerciale di prodotti e servizi della Società, anche
Nome e Cognome (Ader./assicurato)	Firma
di Società del Gruppo Generali per iniziative promozio	cconsento alla comunicazione ed al trattamento dei miei dati comuni da parte inali di propri prodotti e servizi, anche mediante l'utilizzo di fax, posta
elettronica, sms e mms.	
Nome e Cognome (Ader.Assicurato)	Firma

